

1. SCOPO

La presente P (procedura) descrive le modalità operative e i criteri adottati da LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE, per il rispetto dei DL 44/21, 52/2021, 122/21, 127/21, 165/21, 172/21 e s.m.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prescrizioni di questa procedura devono essere applicate a tutti i servizi/uffici in base ai contenuti dei DL stessi

3. DOCUMENTI APPLICABILI

- D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- D.L. 44/2021
- D.L. 52/2021
- D.L. 122/2021
- D.L. 127/2021
- D.L. 165/2021
- D.L. 172/2021
- D.L. 221/2021
- D.L. 1/2022
- D.L. 5/2022
- D.L. 24/2022

4. RESPONSABILE PROCESSO

- Direttore sanitario
- Responsabili di settore (resp covid)
- Coordinatori

5. FLUSSOGRAMMA/DESCRITTIVA

Input

I

 : D.L. applicabili

Output

F

 : Controllo vaccinazioni e green pass

6. REVISIONI

04	23.03.2022	Agg.to Decreti Legge	Lorenzetti Letizia	Mattioli Davide	Cecconi Marta Di Gregorio Annamaria Guerra Gabriela Pazzaglia Luca Ugolini Cristina
03	07.02.2022	Agg.to Decreti Legge			
02	06.12.2021	Agg.to Decreti Legge			
01	12.10.2021	Prima emissione			
00	04.10.2021	Bozza			
REV	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO RSGI	VERIFICATO E APPROVATO DIRETTORE GENERALE DDL	VERIFICATO E APPROVATO RESP SETTORE E FUNZIONE

*Le modifiche al documento sono evidenti per le parti sottolineate**

STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

Con il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, viene stabilita la **scadenza al 31 marzo 2022**.

Con il **DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022** (Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), vengono introdotte modifiche alle misure anti-Covid, **eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile** le restrizioni attualmente in vigore.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 01/04/2022 non ci sarà più l'obbligo di Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50. Pertanto, **dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (vaccinazione, quarigione o tampone).**

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità

Resta fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

NOTE: Si evidenzia che questa terminologia include anche i servizi a carattere sanitario o socio-sanitario.

Green pass per attività e servizi

Il decreto rimodula l'utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività. Si seguono le direttive emanate dai dirigenti scolastici.

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE o AGGIORNAMENTI:

- Le comunicazioni in merito all'emergenza SARS-CoV-2 (o COVID19) e alle leggi vigenti in materia, vengono costantemente comunicate via mail dal RSPP (in seguito al confronto con il DdL) al Direttore sanitario, ai Resp di settore e Coord/Referenti dei servizi (preposti al servizio); subito dopo pubblicate dall'ufficio comunicazione sul sito di Labirinto (www.labirinto.coop) sezione COVID19, con comunicazione a tutti i lavoratori tramite news letter;
- La presente procedura viene distribuita presso ogni servizio e/o esposta o inviata ai soggetti obbligati come sotto identificati dai Resp di settore e Coordinatori (preposti al servizio);
- Ogni Resp di settore comunica al Resp sistemi gestione integrata i nominativi degli INCARICATI DELLA VERIFICA (coordinatori o Operatori) in base alle esigenze del singolo servizio;
- Sarà cura del Resp di settore e Coordinatori (preposti al servizio) comunicare ai soggetti in obbligo il riferimento (INCARICATO DELLA VERIFICA) a cui inviare le comunicazioni richieste.

PROCEDURA GREEN PASS (BASE) e SUPER GREEN PASS (RAFFORZATO)**1. Sintesi della normativa applicabile GREEN PASS (BASE) da vaccinazione, guarigione o tampone**

Tipologia		Soggetti con obbligo green pass (semplice)
Luoghi di lavoro	- interni	- Lavoratori - Soci/lavoratori - Volontari - Tirocinanti - Consulenti (p.iva)
	- esterni	- Visitatori

Riferimento normativo:

art. 3 D.L. 21 settembre 2021, n.127 (c.d. Decreto Green Pass), e D.L. 22 aprile 2021 n.52. L'art.3 del D.L. 127/21 introduce l'obbligo temporaneo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 PER CHIUNQUE SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO DI POSSEDERE ED ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS), al fine di accedere ai luoghi in cui la predetta attività è svolta. Tale obbligo si applica inoltre a tutti i soggetti che accedono ai medesimi luoghi di lavoro e svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Nessuna esenzione è prevista al riguardo.

L'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021 n.52 introduce l'obbligo, da parte del visitatore, del possesso ed esibizione della certificazione per poter accedere alla struttura. nessuna esenzione è prevista al riguardo.

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", introduce le diverse tipologie di green pass:

GREEN PASS (BASE)

- È RILASCIATO CON TAMPONE NEGATIVO (MOLECOLARE E/O ANTIGENICO);
- PUO' ESSERE UTILIZZATO AI FINI LAVORATIVI SOLO NEGLI UFFICI/SERVIZI OVE NON C'E' L'OBBLIGO VACCINALE

MODALITÀ DELLA VERIFICA:

La verifica del Green Pass (semplice) avviene:

- con il CONTROLLO ATTRAVERSO LA SCANSIONE DEL QR CODE, utilizzando esclusivamente l'applicazione governativa "VerificaC19". L'incaricato potrà richiedere all'intestatario della certificazione l'esibizione di un documento di identità (rif. Parere del Garante 10.08.201).

(l'applicazione governativa si scarica in qualunque tipo di telefono, da qualunque applicazione Playstore o Appstore, ecc).

TABELLA MINISTERIALE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"

ATTIVITÀ DI INTERESSE SERVIZI/UFFICI	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione e guarigione)

	Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)	BIANCA GIALLA ARANCIONE	NO NO NO	SI SI SI	SI SI SI
FINO AL 19.1.2022	ACCESSO AGLI ESERCIZI CHE OFFRONO SERVIZI ALLA PERSONA	BIANCA GIALLA ARANCIONE	SI SI SI	SI SI SI	SI SI SI
DAL 20.1.2022		BIANCA GIALLA ARANCIONE	NO NO NO	SI SI SI	SI SI SI
	CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA	BIANCA GIALLA ARANCIONE	NO NO NO	SI SI NO	SI SI SI
	ACCESSO DEI VISITATORI A STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E HOSPICE	BIANCA GIALLA ARANCIONE	NO NO NO	NO NO NO	SI, CON TAMPONE NEGATIVO O TERZA DOSE SI, CON TAMPONE NEGATIVO O TERZA DOSE AGGIORNAMENTO SI, CON TAMPONE NEGATIVO O TERZA DOSE

2. Sintesi della normativa applicabile SUPER GREEN PASS (RAFFORZATO)

Tipologia	Obbligo Vaccinale	
Strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali o ad esse riconducibili	<ul style="list-style-type: none"> Esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario vigente dal 1° aprile 2021 Tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo (incluso formatori e volontari), la propria attività lavorativa (dipendenti, somministrati, liberi professionisti) a decorrere dal 10 ottobre 2021 	Il nuovo decreto nell'ambito della profilassi vaccinale per SarsCov2 dispone l'estensione della terza dose a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o in appalto impegnati nelle strutture residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie , di cui all' art 4 DL n. 44, convertito in legge n.76, inserendo art. 4-bis. a decorrere dal 15 dicembre prossimo .
Attività sanitarie e sociosanitarie	Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;	
Ambito scolastico/servizi educativi	Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;	L'obbligo della terza dose ricade anche sul personale scolastico docente e non.

Riferimento normativo: artt. 4 e 4-bis del D.L. 44/2021 (convertito in legge n.76, inserendo art. 4-bis)
 - Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” pubblicato in G.U. del 10 settembre 2021, n. 217. Fermo restando il campo di applicazione dell’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 44/2021, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l’art. 2 del nuovo decreto è intervenuto ad integrare il D.L. 44/2021 inserendovi l’art.4-bis, rubricato “estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-sanitari e sociosanitari”, con il quale è stato esteso a tutti i soggetti anche esterni (dipendenti, somministrati e liberi professionisti) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e in tutte le strutture residenziali di cui all’art.44 “riabilitazione e lungodegenze post-acuzie” del DPCM 12 gennaio 2017 e in quelle socio-assistenziali, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV-2, già previsto ad aprile u.s. per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. La norma prevede, in particolare, che il suddetto obbligo vaccinale si applichi a decorrere dal 10 ottobre pv e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e L. n. 165/2021 di conversione del Decreto-Legge 127/2021 (c.d. «Decreto Green Pass»), che ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro:

SUPER GREEN PASS (RAFFORZATO):

- **Con il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5, si cambia come segue: - La validità del Super Green Pass (rafforzato) dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione del richiamo (“terza dose”) passa da 6 mesi a durata illimitata; - La certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione; - A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. - A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.**
- Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del Green Pass, con la L. 165/2021 **I LAVORATORI POSSONO RICHIEDERE DI POTER CONSEGNARE AL PROPRIO DATORE DI LAVORO COPIA DELLA PROPRIA CERTIFICAZIONE VERDE.** I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, saranno esonerati dai controlli da parte del rispettivo datore di lavoro. Si allega fac simile se si vuole utilizzare (da consegnare brevi mano o inviare all’indirizzo mail della segreteria e per conoscenza (Cc) del proprio coordinatore/referente servizio di riferimento).
- Con il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 - la terza dose è disponibile allo scadere del 4° mese dopo la seconda dose, CON PRIORITÀ PER GLI ADDETTI DEI SERVIZI SOPRA INDICATI.
- Con il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 SI INTRODUCE:

- **1. L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE AGLI ULTRA CINQUANTENNI;**
- **2. IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PREDETTA CERTIFICAZIONE (PER CHI E' IN OBBLIGO E NON SI E' VACCINATO) NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2022.**

Art. 2. Estensione dell'obbligo vaccinale

- Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 (*Datore di Lavoro, Responsabili enti pubblici*) invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

SCUOLE

- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO

- Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».

ORDINI PROFESSIONALI

- Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione di cui al comma 4 efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6- Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021

PERSONALE ESENTE DA VACCINAZIONE

- Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 - Art. 7. Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice:

- 1. A decorrere **dal 30 dicembre 2021** e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo:**
- 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.
- 2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere *b)* e *c -bis*) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
- 3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire

la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022).**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.**

Art. 1. — Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-~~quater~~ (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-~~quinquies~~ (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro).

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-~~quinquies~~, commi 1 e 2, 9-~~sexies~~, commi 1 e 4, e 9-~~septies~~, commi 1 e 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-~~quater~~, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-~~quater~~ che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-~~septies~~, comma 7, del medesimo decreto legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

MODALITÀ DELLA VERIFICA:


La verifica del **Super Green Pass** avviene:

- o con la **RICHIESTA DI CONSEGNA DELLA PROPRIA CERTIFICAZIONE VERDE al Datore di Lavoro** (consegnando in segreteria: via Milazzo 28 pesaro o inviando via mail: segreteria@labirinto.coop, il proprio certificato verde di vaccinazione e la richiesta di consegna o);
- o con il **CONTROLLO ATTRAVERSO LA SCANSIONE DEL QR CODE, utilizzando esclusivamente l'applicazione governativa "VerificaC19"**. L'incaricato potrà richiedere all'intestatario della certificazione l'esibizione di un documento di identità (rif. Parere del Garante 10.08.201).


(l'applicazione governativa si scarica in qualunque tipo di telefono, da qualunque applicazione Playstore o Appstore, ecc)



Incaricati della verifica: l'incarico all'Operatore viene formalizzato tramite lettera rilasciata dal titolare del trattamento dei dati/legale rappresentante (**atto di designazione incaricato della verifica**).

**CONTROLLO ATTRAVERSO LA SCANSIONE DEL QR CODE:**

- L'app VerificaC19 viene aggiornata in automatico dal 06.12.2021;
- Se non viene consegnata la richiesta di consegna della propria certificazione verde di vaccinazione, si usa l'app VerificaC19 per il controllo ed è giornaliero;
- Il verificatore deve scegliere cliccando su TIPOLOGIA DI VERIFICA: Tipologia verifica rafforzata (PER CHI DEVE AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO CON OBBLIGO VACCINALE); Tipologia verifica base (PER CHI PUO' AVERE SOLO IL GREEN PASS SEMPLICE);
- I soggetti possono inviare (via WhatsApp) o mostrare (versione cartacea) il proprio Qrcode all'incaricato della verifica;
- Se si utilizza l'invio del Qrcode via WhatsApp è necessario l'utilizzo di un secondo telefono (per ottimizzare potrebbe essere che l'incaricato della verifica riceve i Qrcode sul telefono aziendale e da un secondo telefono con l'app VerificaC19 scaricata si legge il Qrcode). I Qrcode ricevuti vanno eliminati giornalmente.
- Se lo slash è verde **V** (L'APP IDENTIFICA UN QR CODE VALIDO) se è **V** rosso (L'APP IDENTIFICA UN QR CODE NON VALIDO)

**Ulteriori informazioni:**

per scaricare il Qrcode in caso di perdita: <https://www.dgc.gov.it/web/>.

Allegati:

- **atto di designazione persona autorizzata;**
- **lettera di comunicazione di assenza per inadempimento;**
- **richiesta deposito certificazione vaccinazione covid DdL**